

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1335/AV2 DEL 27/09/2013**

**Oggetto: NOMINA DIRETTORE DELLA FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI D.SSA
PICCHIO MARIA TERESA**

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

RICHIAMAMTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: “ *Presa d’atto del D.G.R.M. n.689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano* ” ;

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di Jesi, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Vista la comunicazione del decesso della d.ssa Picchio Maria Teresa, in data 05/08/2013, e comunicata all’AV2 Jesi in data 06/08/2013 prot.307120;
3. Prendere atto della domanda presentata degli eredi Petrucci Ugo, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 01/09/1960, Petrucci Francesco, nato ad Ancona il 15/01/1993, Petrucci Chiara, nata ad Ancona il 15/01/1993, Petrucci Lucia, nata ad Ancona il 15/01/1993, residenti a Jesi (An) in Via Monte Conero n. 6, pervenuta in data 12/08/2013, prot. 94401/ASURAV27AFFGEN/A, con la quale

hanno costituito una società di fatto denominata “*farmacia Fausto Coppi eredi d.tt.ssa Picchio Maria Teresa*” CF e partita IVA: 02603280427 (richiesta effettuata tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate in data 09/08/2013

4. visto che è intenzione degli eredi dare continuità all’attività di farmacia, nonché all’intera azienda commerciale finora denominata Farmacia Fausto Coppi;
5. in base alla Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 12; È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità [così sostituito dal DLgs 258/91, art 8] .Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto del trasferimento. A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l’esercizio ceduto è tenuto a segnalare l’avvenuto trasferimento al Ministero della sanità. Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un’altra farmacia senza dover superare il concorso per l’assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un’altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l’acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l’anno precedente l’acquisto, ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all’albo professionale, che abbia conseguito l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all’autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall’autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull’effettivo svolgimento della pratica professionale [commi 7-10, come modificato ed integrato dalla L 892/84, art 6, e dalla L 362/91,

art 13] . Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. Nel caso di morte del titolare (L.475/68 art. 12, così come modificato dalla L.362/91 art. 7, c.9. 10,) gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

6. Vista la comunicazione degli eredi, in data 12/08/2013, prot. 94401/ASURAV2/AFFGEN/A, che nominano il direttore della farmacia la d.ssa Serafini Simona, nata ad Alfonsine (Ra) il 20/06/1974, residente a Monsano (An), Via Airoli n. 6/A, CF; SRFSMN74H60A191P;
7. Autorizzare per l'effetto la nomina del Direttore della *FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI D.SSA PICCHIO MARIA TERESA*. la d.ssa Serafini Simona, nata ad Alfonsine (Ra) il 20/06/1974, residente a Monsano (An), Via Airoli n. 6/A, CF; SRFSMN74H60A191P; laureata in Farmacia, presso l'Università degli studi di Bologna in data 18/03/1999, di essere abilitata alla professione di farmacista in data 1999 – Bologna, di essere iscritta all'albo professionale dell'ordine dei farmacisti della provincia di Ravenna al n. 885 dal 17/09/1999;
8. Dare atto che il presente provvedimento non comporta per l'ASUR/AV2 alcun onere finanziario né impegno di spesa né diminuzione di entrate;
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
10. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
11. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità
DI DIRETTORE AREA VASTA 2
Dottor Piero Ciccarelli

RAGIONERIA E BILANCIO

Si attesta che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria

(Sig.ra Marisa Anselmi)

**Il Dirigente U.O.
Controllo di Gestione AV2**

(Dr.ssa Letizia Paris)

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Richiamato il quadro normativo cui si fa riferimento per l'adozione del presente atto:

- ✓ T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. del 27/7/34 n. 1265;
- ✓ Regolamento per il servizio farmaceutico approvato con R.D. n. 1706/38;
- ✓ L. n. 475/68 ed il suo regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 1275/71;
- ✓ Legge Regionale 03 marzo 1982 n. 7, con particolare riferimento all'art. 25, recante: "Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie";
- ✓ Norme di riordino del settore farmaceutico di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 362;
- ✓ D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ L.R. 17 luglio 1996 n.26 di Riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- ✓ L.R. 20 giugno 2003 n.13 sulla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- ✓ D.L. 04 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 4 agosto 2006, n.248;
- ✓ Art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 sostituito dall'art.11 della Legge n. 362/1991, "titolarità e gestione della farmacia";
- ✓ Art.11 comma 1, della L.362/92, Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia;
- ✓ Art.11 comma 2, della L.362/92; (di cui punto b) L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia;
- ✓ Art.7 della legge 362/91, *titolarità e gestione della farmacia*, c.1; e c.9. comma così modificato dall'art. 5, comma 6-bis della legge 4 agosto 2006

PREMESSO

- Vista la comunicazione del decesso della d.ssa Picchio Maria Teresa, in data 05/08/2013, e comunicata all'AV2 Jesi in data 06/08/2013 prot.307120;
- che nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi dell'art.12, L. n. 475/68 ed il suo regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 1275/71, a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
- Visto che in data 09/08/2013, si è proceduto a richiedere, mediante sistema informativo dell'agenzia dell'entrate a richiedere il codice fiscale e partita IVA a nome della **FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI DOTT.SSA PICCHIO MARIA TERESA**
- Visto che è stato attribuito alla società sopraccitata il codice fiscale e partita IVA N. 02603280427

- Vista la domanda presentata degli eredi Petrucci Ugo, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 01/09/1960, Petrucci Francesco, nato ad Ancona il 15/01/1993, Petrucci Chiara, nata ad Ancona il 15/01/1993, Petrucci Lucia, nata ad Ancona il 15/01/1993, residenti a Jesi(An) in Via Monte Conero n. 6, pervenuta in data 12/08/2013, prot. 94401/ASURAV27AFFGEN/A, con la quale hanno costituito una società di fatto denominata “*farmacia Fausto Coppi eredi d.tt.ssa Picchio Maria Teresa*” CF e partita IVA: 02603280427 (richiesta effettuata tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate in data 09/08/2013
- Visto che in data 12/08/2013, si è proceduto alla nomina del Direttore della *FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI D.SSA PICCHIO MARIA TERESA*. la d.ssa Serafini Simona, nata ad Alfonsine (Ra) il 20/06/1974, residente a Monsano (An), Via Airolì n. 6/A, CF; SRFSMN74H60A191P; laureata in Farmacia, presso l’Università degli studi di Bologna in data 18/03/1999, di essere abilitata alla professione di farmacista in data 1999 – Bologna, di essere iscritta all’albo professionale dell’ordine dei farmacisti della provincia di Ravenna al n. 885 dal 17/09/1999
- Visto che gli eredi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostativie al riconoscimento dell’idoneità;
- Visto che gli eredi non sono a conoscenza che nei confronti di ognuno, sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge 31/05/1965, n. 575 come successivamente integrata e modificata;
- VISTA l’unità documentazione prodotta dal dr farmacista unitamente all’istanza di che trattasi e in particolare
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione nel quale si attesta:
 - Di essere in possesso dei requisiti d’idoneità previsti dall’art. 12, Legge 2 Aprile 1968 n. 475, così come richiesto dall’art. 7, c. 2, Legge 8 Novembre 1991 n. 362;
 - Di non essere titolare, socio, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
 - Di non essere nell’incompatibilità previste dalla Legge per essere titolare di farmacia;
 - Di non esplicare attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione, e informazione scientifica del farmaco.
 - Di essere iscritto all’ordine provinciale dei Farmacisti di Ravenna.
 - Di aver conseguito la laurea in farmacia
 - certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona rilasciato il 09/08/2013, dal quale si evince l’inesistenza di iscrizioni a carico della d.ssa Serafini Simona;

VISTA, in proposito, la certificazione prodotta dagli istanti ed acquisite agli atti le quali comprovano che la d.ssa Serafini Simona, risulta di sana e robusta costituzione fisica

APPURATO sulla base della certificazione detenuta da questa Amministrazione.....

- che d.ssa Serafini Simona, nata ad Alfonsine (Ra) il 20/06/1974, residente a Monsano(An), Via Airolì n. 6/A, CF; SRFSMN74H60A191P; laureata in Farmacia, presso l’Università degli studi di Bologna in data 18/03/1999, di essere abilitata alla professione di farmacista in data 1999 – Bologna, di essere iscritta all’albo professionale dell’ordine dei farmacisti della provincia di Ravenna al n. 885 dal 17/09/1999

DATO ATTO che la documentazione prodotta unitamente all'istanza comprova il concorso di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla vigente normativa al fine della nomina di Direttore di farmacia *FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI D.SSA PICCHIO MARIA TERESA.*, e, in particolare dalle leggi n.475/68 e 362/91 come succ. mod. ed integrate;

PRECISATO che la direzione della farmacia denominata *FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI D.SSA PICCHIO MARIA TERESA* è affidata alla d.ssa Serafini Simona,;

RITENUTO di dover provvedere in accoglimento della richiesta in esame, nulla ostando al riconoscimento della direzione della farmacia, con sede in Jesi Via Fausto Coppi n.31, la D.ssa Serafini Simona;

FATTO PRESENTE che tutta la documentazione prodotta dagli istanti in allegato alla domanda risulta conservata agli atti presso questa U.O. proponente

PROPONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della domanda presentata degli eredi Petrucci Ugo, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 01/09/1960, Petrucci Francesco, nato ad Ancona il 15/01/1993, Petrucci Chiara, nata ad Ancona il 15/01/1993, Petrucci Lucia, nata ad Ancona il 15/01/1993, residenti a Jesi (An) in Via Monte Conero n. 6, pervenuta in data 12/08/2013, prot. 94401/ASURAV27AFFGEN/A, con la quale hanno costituito una società di fatto denominata "*Farmacia Fausto Coppi eredi D.tt.ssa Picchio Maria Teresa*" CF e partita IVA: 02603280427 (richiesta effettuata tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate in data 09/08/2013;
3. la d.ssa Serafini Simona, nata ad Alfonsine (Ra) il 20/06/1974, residente a Monsano (An), Via Airolì n. 6/A, CF; SRFSMN74H60A191P; laureata in Farmacia, presso l'Università degli studi di Bologna in data 18/03/1999, di essere abilitata alla professione di farmacista in data 1999 – Bologna, di essere iscritta all'albo professionale dell'ordine dei farmacisti della provincia di Ravenna al n. 885 dal 17/09/1999; quale Direttore della *FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI D.SSA PICCHIO MARIA TERESA*;
4. di autorizzare per l'effetto la nomina di direttore di farmacia *FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI D.SSA PICCHIO MARIA TERESA* la d.ssa Serafini Simona, sita in Jesi, Via Fausto Coppi n.31;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per l'ASUR/AV2 alcun onere finanziario né impegno di spesa né diminuzione di entrate;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
9. di trasmettere il presente atto in copia per il seguito di competenza
 - al Sig. Sindaco del Comune di Jesi
 - alla Farmacia *FAUSTO COPPI EREDI D.SSA PICCHIO MARIA TERESA*
 - alla Regione Marche – Servizio Salute
 - all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona

***Il Responsabile dell'Istruttoria
(Donatella Sterlacchini)***

**Il Responsabile del Procedimento
e Dirigente Responsabile dell'U.O.
(Dr. Roberto Grinta)**

- ALLEGATI -